



BDI BDL\_RM  
REG. ABF I

Prot. N° 0020214/18 del 01/10/2018

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 04/09/2018

Esame del ricorsi:

- n. 0116850/2018 del 30/01/2018 proposto da (Cliente Consumatore) nei confronti di (Intermediario A);
- n. 0116879/2018 del 30/01/2018 proposto da (Cliente Consumatore) nei confronti di (Intermediario B)  
- ora



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 04/09/2018

## FATTO

Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione acclusa al ricorso, riferisce che:

- in data 10.7.2017 otteneva da parte di un altro intermediario, in qualità di mandatario dell'intermediario resistente B, il rilascio dell'assegno circolare n. \*\*\*438 dell'importo di 39.500,00 euro in favore della signora ... al fine di provvedere all'acquisto di un'autovettura offerta in vendita tramite il sito internet [www....it](#);
- tale assegno non veniva utilizzato e, dopo averlo opportunamente custodito, soltanto sette giorni più tardi, in data 17.7.2017, si recava presso una filiale dell'intermediario che lo aveva emesso affinché fosse annullato e il relativo importo riaccreditato sul proprio c/c;
- il giorno seguente, tuttavia, gli veniva comunicato dall'intermediario che le somme di cui all'assegno circolare erano già state rimosse;
- resosi conto di esser stato vittima di una truffa da parte dei sedicenti venditori dell'autovettura (signora ..., in qualità di beneficiaria dell'assegno, e signor R.S.), sporgeva tempestivamente regolare denuncia in merito a quanto accaduto;
- dalle informazioni fornite nei giorni successivi dalla filiale dello stesso intermediario apprendeva che una copia dell'assegno (clonato) era stato versato presso



un ATM della convenuta (A) in P....., su di un c/c intestato alla stessa beneficiaria dell'assegno acceso presso la Filiale di L.....;

in data 20.7.2017 riceveva copia dell'assegno falsificato presentato all'incasso, dall'esame del quale si può facilmente rilevare che l'assegno presentava evidenti segni di contraffazione: la contraffazione dell'importo (sia in lettere che in cifre), l'alterazione della data e del luogo d'emissione nonché la manifesta diversità della firma dell'istituto emittente. In pari data inviava pertanto reclamo agli intermediario A) e B) convenuti chiedendo il risarcimento dell'importo di 39.500,00 euro, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale;

l'intermediario A, tuttavia, riscontrava negativamente il reclamo proposto.

l'intermediario B, invece, non riscontrava il reclamo proposto.

In diritto la parte ricorrente afferma:

• in via pregiudiziale, che il ricorso è ammissibile, non sussistendo i presupposti della litispendenza:

le disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento innanzi all'ABF (in particolare, la Sez. I, par. 4) precludono l'esame di fatti già sottoposti all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, tuttavia, come stabilito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5265/14), perché possa essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, è necessario che vi sia identità oggettiva e soggettiva dei procedimenti;

pertanto, ove una vicenda sottoposta alle indagini penali della magistratura non coinvolga gli intermediari convenuti innanzi all'Arbitro, come nel caso in esame, non è concepibile un rapporto di alternatività tra i procedimenti: l'indagine penale ha ad oggetto la truffa perpetrata ai danni del ricorrente e non la responsabilità degli intermediari per aver negoziato un titolo senza condurre le dovute verifiche sullo stesso;

• nel merito, l'evidente responsabilità della convenuta A), in qualità di banca negoziatrice. Infatti:

ha contravenuto ai doveri di professionalità e diligenza posti a suo carico dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che "la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere a tutte le obbligazioni, con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere. assunte nei confronti dei propri clienti, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di operazione oggettivamente esplicata (art. 1176 c.c.). Pertanto la banca risponde di tutti i rischi tipici della sua sfera professionale per la cui eliminazione non ha provveduto alla adozione di mezzi idonei" (Cass., 12.6.2007, n. 1377);

nel caso di specie, l'assegno presentato all'incasso presentava diversi ed evidenti elementi di contraffazione che avrebbero dovuto essere immediatamente rilevati: i diversi caratteri della dattilografia apposta sull'assegno e relativi, alla data, all'importo trascritto in lettere, al nome del beneficiario e alla firma della banca emittente, il differente colore delle diciture sul lato anteriore del titolo, lo stato evidente di scoloritura sulla parte sinistra del titolo (anche attraverso l'esame in controluce);

inoltre, gli operatori bancari coinvolti nella negoziazione del titolo, nel momento in cui è stato pagato l'assegno, avrebbero quantomeno dovuto insospettirsi, vista la mancanza di coincidenza tra il luogo di emissione R.....), il luogo dell'incasso (P.....) e il luogo ove era acceso il c/c sul quale sono transitate le somme (L.....). Infatti, se si considera l'entità dell'importo e la persona del prenditore, nell'ambito di una corretta



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

valutazione del parametro di diligenza da adottare, la mancanza di coincidenza tra luogo d'emissione ed il luogo del pagamento, imponeva particolari cautele;

nel caso in esame la negoziazione dell'assegno oggetto di contestazione, inoltre, è avvenuta mediante la procedura di check truncation e, pertanto, in assenza della materialità del titolo di credito. In base all'orientamento assunto in materia dai Collegi ABF, la negoziazione in check truncation non vale a esimere la banca dai suoi obblighi di diligenza nel pagamento.

L'intermediario A (banca negoziatrice), ritualmente costituito, precisa che:

in data 31.5.2017, presso una propria filiale, veniva aperto il c/c \*\*\*72, intestato alla signora ..., che risulta la beneficiaria dell'assegno oggetto del presente ricorso, con conseguente consegna di tutta la documentazione propedeutica all'apertura del c/c;

in data 10.7.2017 la ricorrente versava sul predetto conto, per il tramite dell'ATM sito presso una propria filiale, l'assegno circolare n. \*\*\*438-02, emesso da un altro intermediario dell'importo di 39.500,00 euro all'ordine di ...;

in data 12.7.2017 l'assegno, che si presentava integro e privo di cancellature o altre manomissioni, veniva negoziato da una propria filiale;

come emerge dalla denuncia effettuata dal ricorrente, lo stesso ha inviato l'immagine dell'assegno al potenziale venditore, signora ..., via Whatsapp, per confermare l'effettivo interessamento all'acquisto di un'autovettura offerta in vendita tramite internet;

recatosi all'appuntamento per il ritiro dell'autovettura, a seguito di accordi con il presunto venditore, e non presentandosi nessuno all'ora e nel luogo dello stesso, il ricorrente provvedeva a richiedere, in data 17.7.2017, alla propria filiale, l'annullamento del predetto titolo per ottenere così il riaccredito delle somme. Nella circostanza, apprendeva che l'assegno circolare n.\*\*\*438-02 era stato già riscosso;

soltanto in data 18.7.2017 l'intermediario emittente lo informava, tramite email, della sospetta clonazione del titolo, richiedendo il blocco dei fondi e inoltrando il messaggio telematico tra banche di "impagato tardivo";

tuttavia, non poteva dare corso al messaggio di "impagato tardivo" in quanto, come si evince dalla movimentazione del conto corrente intestato alla signora ... (all. 6), in data 17.7.2017 (giorno di disponibilità delle somme), la signora ... effettuava una serie di prelievi self service tramite diversi ATM e disponeva, altresì, un bonifico di 29.500,00 euro presso altro corrispondente in favore di sé stessa;

in data 21.7.2017, su specifica istanza del Comando dei Carabinieri, provvedeva a fornire tutte le informazioni relative all'assegno, nonché i documenti d'identità della signora ... e copia degli estratti di c/c;

in data 21.9.2017 presentava un esposto per l'accaduto presso la Procura della Repubblica per fare luce sull'accaduto;

ha avuto modo di visionare materialmente l'assegno depositato presso un proprio ATM in quanto la procedura di check truncation, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è stata adottata dalla banca trattaria;

la contestazione è avvenuta con notevole ritardo non essendo più possibile attivarsi per stornare l'addebito del titolo contraffatto.

In diritto l'intermediario A afferma:



- in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità del procedimento. Infatti:
  - le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari finanziari del 18.6.2009 e s.m. stabiliscono che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'A.G., al chiaro ed esclusivo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitti di decisioni (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3961/12);
  - è inoltre carente di legittimazione passiva: il ricorrente, formula una contestazione che non riguarda rapporti o servizi contrattualizzati con il medesimo né tantomeno servizi di pagamento prestati dal medesimo perché il titolo oggetto di contestazione, peraltro emesso da un altro intermediario, è stato negoziato da un altro cliente della banca;
  - l'assegno circolare "non trasferibile" è stato emesso da un altro intermediario che ha proceduto all'estinzione dello stesso; pertanto, è al medesimo che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi;
- nel merito, eccepisce che il ricorso è infondato. Infatti:
  - l'assegno negoziato è stato versato allo sportello ATM privo di alcuna alterazione o irregolarità rilevabile ictu oculi con l'ordinaria diligenza del bancario medio (cfr. Cass., sent. n. 12806 del 21.1.2016), essendo stato evidentemente riprodotto un vero e proprio clone del titolo originale sulla base della fotografia inviata dal ricorrente;
  - è evidente il comportamento incauto e gravemente colposo del ricorrente il quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia del titolo al presunto venditore, a seguito dell'adesione a una proposta di vendita semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo.

L'intermediario B (in qualità di banca emittente) resiste al ricorso ed afferma:

- in via generale, che:
  - è banca di secondo livello, che svolge cioè servizi per le altre banche, non disponendo di agenzie ovvero di sportelli aperti al pubblico;
  - tra i vari servizi offerti rientra quello di consentire alle banche che non dispongano in proprio della necessaria autorizzazione della Banca d'Italia, di emettere, per delega, assegni circolari dello stesso ai sensi dell'art. 85 della legge sugli assegni;
  - tra la fine dell'anno 2014 e l'inizio dell'anno 2015 ha rilevato l'esistenza di reiterati casi di "clonazione" dei propri assegni circolari, emessi dalle banche mandatarie. La casistica di gran lunga più frequente registrava le seguenti fasi: i) l'approccio tramite un sito internet tra un sedicente venditore ed un aspirante acquirente, generalmente operanti in città diverse e normalmente distanti tra loro; ii) raggiunto, sempre per via telematica o telefonica, l'accordo sulle modalità dell'acquisto, il sedicente venditore chiedeva, a garanzia di non dovere effettuare un viaggio a vuoto per la consegna, la prova tramite fotocopia, inoltrata per email o Whatsapp, dell'assegno circolare emesso dalla banca dell'acquirente per la corresponsione del prezzo d'acquisto; iii) ricevuta la copia dell'assegno, la trattativa improvvisamente si allungava, l'appuntamento per lo scambio veniva di volta in volta differito finché il sedicente venditore 'scompareva'; iv) a questo punto, il mancato acquirente riversava presso la propria banca l'assegno circolare non utilizzato, per il recupero della provvista; v) emergeva allora che l'assegno circolare in questione risultava (a quel punto evidentemente 'clonato') già negoziato presso altra banca, normalmente con procedura check truncation che non consentiva la verifica del



titolo e risultava conseguentemente pagato alla banca negoziatrice; vi) inoltre, risultavano già maturati i termini previsti dalle Convenzioni interbancarie per la liberazione della provvista da parte della banca negoziatrice con la provvista stessa già prelevata per intero dal negoziatore del "clone". Il riaddebito della provvista dalla banca negoziatrice del 'clone' veniva pertanto respinto da tale banca con la motivazione del ritardo;

preso atto dei suddetti reiterati eventi concernenti i propri assegni, con una prima circolare in data 22.6.2015 (doc. 1) e con una seconda circolare in data 15.1.2016, entrambe inviate a tutte le banche che emettono, su sua delega, i suoi assegni circolari, ha invitato le suddette banche non solo ad avvertire i propri clienti del rischio insito nella trasmissione a terzi della copia o dei dati essenziali degli assegni emessi, ma anche a far sottoscrivere loro, per ricevuta e presa visione, al momento del ritiro degli assegni circolari emessi, una informativa su tali rischi e sulla responsabilità connessa e derivante dalla comunicazione degli assegni a terzi;

• con riferimento alla vicenda dedotta nel presente ricorso, che:

in data 10.7.2017 il ricorrente, avvalendosi di un soggetto a ciò autorizzato, chiedeva all'intermediario presso il quale deteneva il proprio c/c l'emissione di un assegno circolare dell'importo di 39.500,00 euro, all'ordine indicando quale beneficiaria la signora ..., destinato all'acquisto di un'autovettura proposta in un sito internet;

l'intermediario, conseguentemente e conformemente, emetteva e consegnava, in pari data, l'assegno circolare ..... Serie 52 n. \*\*\*438-02;

contestualmente al ritiro dell'assegno circolare, veniva sottoscritto "per ricevuta e presa visione" un avviso con il quale, riferita l'esistenza di casi di clonazione degli assegni circolari, veniva espressamente dato avviso che «è pertanto assolutamente essenziale astenersi dall'inviare a terzi immagini degli assegni ovvero dei dati essenziali degli stessi (come la numerazione)»;

come si legge nell'atto di querela presentato il 18.7.2017 il ricorrente dichiara espressamente di avere inviato una foto dell'assegno tramite Whatsapp al numero di telefono del sedicente venditore. Nella denuncia si legge, infatti, che: "quindi io facevo una foto al predetto assegno e la inviavo, sempre tramite Whatsapp al numero del sedicente ...";

l'assegno clonato presenta delle evidenti irregolarità. Infatti, manca evidentemente quel perfetto allineamento del 'numero assegno' nelle tre forme, a stampa, microforato e magnetico, imposto dalla Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 del 12.6.2014.

In diritto l'intermediario eccepisce che:

nel caso di specie risulta assorbente la responsabilità del ricorrente per avere, con grave negligenza e colpa, creato le condizioni necessarie e sufficienti per la clonazione dell'assegno circolare e per la sua spendita nelle more della trattativa con il sedicente venditore;

infatti, nonostante l'espresso avvertimento scritto da parte della mandataria per l'emissione di astenersene nella maniera più assoluta, il ricorrente ha trasmesso con grave negligenza ed imprudenza al sedicente venditore la fotocopia dell'assegno;

a nulla rileva la circostanza che l'alert sia stato ricevuto e sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente. Si deve ritenere, infatti, che essa sia una fiduciaria del ricorrente ed autorizzata ad operare, in suo nome, sul c/c a lui intestato;

qualora, invece, il soggetto non avesse avvertito il ricorrente si tratterebbe



evidentemente di questione tra mandante e mandataria e, quindi, comunque di responsabilità in capo al ricorrente per culpa in eligendo (salvo sua rivalsa nei confronti del predetto soggetto);

- per contro, sarebbe ancora più marcata la responsabilità del ricorrente qualora il predetto soggetto gli avesse consegnato, come sarebbe stato doveroso, oltre all'assegno circolare, l'alert datogli dalla mandataria per l'emissione;
- inoltre, sebbene non convenuta nel presente procedimento, nel caso di specie è evidente la responsabilità della banca negoziatrice che, stante la non irrisorietà dell'importo dell'assegno (pari ad 39.500,00 euro), avrebbe dovuto interpellare la banca mandataria per l'emissione per assicurarsi non solo della bene-emissione, ma anche della effettiva e legittima circolazione dell'assegno in questione;
- la responsabilità della banca emittente è viepiù evidente tenuto conto delle evidenti irregolarità del titolo posto all'incasso.

## DIRITTO

1. - In via preliminare, il Collegio rileva che la parte ricorrente ha proposto due separati ricorsi aventi in medesimo oggetto e la medesima causa petendi nei confronti dell'intermediario A (banca negoziatrice) e dell'intermediario B (banca emittente).

Al riguardo appare sufficiente ricordare che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 85/2014, ha espressamente riconosciuto che «La presenza di elementi oggettivi di connessione tra più cause fa ritenere opportuno, per intuibili esigenze di economia processuale e di coordinamento, che esse possano essere congiuntamente trattate e decise nell'ambito di un unico processo. [Le] norme e principi da lungo tempo consolidati nella disciplina del processo civile riflettono esigenze di carattere generale e sono da ritenersi pertanto applicabili anche al presente procedimento, come si è già precisato in relazione ad altre disposizioni del codice di rito (ABF, decisioni n. 45/10; n. 93/10 e n. 2944/13; Coll. coord., decisione n. 3962/12)». Nello stesso senso, peraltro, si è già espresso questo Collegio (decisione n. 13636/17), che ha in particolare deciso che «...l'assenza di una norma specifica riguardo al cumulo di domande proposte con il medesimo ricorso non appare motivazione sufficiente a escludere tale possibilità e ciò in quanto la loro trattazione congiunta agevola sia i clienti che gli intermediari nella più rapida e adeguata definizione dei reciproci rapporti. Pertanto, in linea di principio questo Collegio ritiene ammissibile la possibilità di sottoporre all'Arbitro e di decidere unitariamente questioni tra loro connesse, quando effettivamente lo siano, trovando così applicazione – in quanto compatibili – i principi e le norme del processo civile che disciplinano la connessione» (v. anche dec. n. 1654/18).

Viene dunque disposta la riunione dei due ricorsi la cui trattazione e decisione sarà congiunta.

2. - L'intermediario A eccepisce l'improcedibilità del ricorso per litispendenza con il procedimento penale.

La parte ricorrente ritiene invece che, nel caso di specie, non sia ravvisabile l'improcedibilità in quanto l'indagine penale ha per oggetto la truffa perpetrata ai danni del ricorrente e non la responsabilità dell'intermediario per l'avvenuta negoziazione dell'assegno senza condurre le dovute verifiche sullo stesso non coinvolgendo l'accertamento penale l'intermediario convenuto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 12.12.2011, alla Sezione I, paragrafo 4 "Ambito di applicazione oggettivo" dispongono che: «Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria (...)».

La controversia sottoposta alla cognizione di questo Collegio attiene alla ritenuta responsabilità degli intermediari coinvolti nell'emissione e negoziazione di un assegno circolare rivelatosi contraffatto.

L'eccezione proposta dal resistente appare *ictu oculi* priva di pregio. Invero nella controversia deferita all'Arbitro la parte ricorrente fa valere, infatti, la grave negligenza della banca alla presentazione del titolo per non averne rilevato l'evidente falsità e chiede il risarcimento del danno conseguentemente subito. La querela concerne invece gli ignoti autori della truffa perpetrata ai suoi danni mediante la creazione di un assegno falso per il pagamento dell'autovettura mai consegnata. Diversi sono quindi i soggetti verso i quali le due distinte iniziative si rivolgono, ma differenti altresì *petitum* e *causa petendi* (in termini, Coll. Milano, dec. n. 1666/15).

La procedura avanti l'A.G.O non sembra interferire con quella avanti l'ABF posto che i diversi procedimenti si rivolgono a soggetti e condotte differenti. Nel procedimento dinanzi all'Arbitro è in questione soltanto il profilo relativo alla responsabilità della banca per condotta negligente, condotta che pur remota da ogni connessione con quella truffaldina di cui si sta interessando l'A.G.O., tuttavia potrebbe essere implicata nella causazione della perdita economica subita dalla parte ricorrente. Nel caso di specie non assume quindi rilevanza la querela contro ignoti, ma l'eventuale responsabilità dell'istituto che abbia negoziato un titolo senza aver condotto le necessarie verifiche sullo stesso (in termini, Coll. Milano, dec. n. 1975/2011; dec. n. 1666/2015; Coll. Roma, dec. n. 6540/16).

**3. –** L'intermediario A eccipisce poi la propria carenza di legittimazione passiva poiché il titolo oggetto di contestazione è stato negoziato da un soggetto diverso dal ricorrente che non è suo cliente e in quanto è stato emesso da un altro intermediario che ha proceduto all'estinzione dello stesso.

L'eccezione è priva di pregio. Al riguardo si osserva che sugli obblighi di protezione gravanti sugli intermediari che emettono o collocano assegni circolari si è pronunciato, altresì, il Collegio di Coordinamento precisando quanto segue:

"Il riferimento palese è alle controversie relative alla violazione di obblighi di protezione aventi fonte legale e cioè al quel "contatto sociale qualificato", da cui scaturiscono obblighi, a cui ha fatto riferimento il Collegio di Napoli nella dec. 436/2017, richiamando la decisione delle Sez. un. della Cassazione, 26 giugno 2007, n. 14712, secondo la quale "la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di norme specifiche poste a tutela del consumatore, con la conseguenza che la responsabilità che ne deriva è di tipo contrattuale". Contatto sociale all'interno del quale, per l'appunto, la Cassazione inquadra anche la responsabilità precontrattuale (Cass., I sez. civ., sent. 12 Luglio 2016, n. 14188).

Non vi è dubbio alcuno che la normativa di settore ponga a carico dei soggetti che emettono o collocano assegni circolari specifici obblighi volti a garantire la regolare circolazione di detti strumenti di pagamento (la Circolare di Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229 dispone, infatti, che le banche sono autorizzate ad emettere assegni circolari solo se hanno assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento e specifica, altresì, che l'eventuale ricorso a banche corrispondenti non può inficiare i presidi dettati dalla disciplina in materia); ne consegue





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che i soggetti che entrino in contatto a qualunque titolo con le Banche che partecipino a detta attività di emissione possano essere definiti clienti, in quanto soggetti a favore dei quali sono previsti speciali obblighi di protezione.

Il Collegio di Coordinamento ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina volta a definire la competenza dell'ABF, è cliente il soggetto a cui favore esistano specifici obblighi di protezione da parte dell'intermediario. Sui soggetti autorizzati all'emissione di assegni circolari e sugli intermediari collocatori gravano specifici obblighi di protezione a favore di chi entri in contatto con loro in ragione della circolazione degli assegni" (Collegio di Coordinamento, dec. n. 7283/18).

**4.** - La parte ricorrente chiede il rimborso dell'assegno circolare non trasferibile n. \*\*\*438-02 dell'importo di 39.500,00 euro, emesso in data 10.7.2017, essendo stato vittima di una truffa da parte del sedicente venditore di un'automobile contattato su internet.

L'intermediario A (banca negoziatrice) fa presente che il titolo non presentava evidenti segnali di anomalia da cui poter desumere l'avvenuta clonazione dello stesso.

Detta parte resistente evidenzia, inoltre, la colpa grave del ricorrente nell'aver inviato, tramite Whatsapp, al sedicente venditore dell'automobile una fotografia dell'assegno originale.

L'intermediario precisa, inoltre, che l'assegno è stato negoziato in data 12.7.2017 e che in data 17.7.2017 la beneficiaria dell'assegno, propria correntista, ha effettuato una serie di operazioni di pagamento volte al prelievo della somma.

A sua volta, l'intermediario resistente B, banca emittente il titolo in questione, fa presente che il predetto titolo presenta evidenti segni di contraffazione e di devianza rispetto ai requisiti richiesti dalla Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 del 12.6.2016 che ha prodotto in allegato.

Sostiene, pertanto, che la responsabilità per l'accaduto debba ascrivere fondamentalmente alla banca negoziatrice per avere proceduto al pagamento del titolo nonostante presentasse significativi elementi di falsificazione.

L'intermediario fa presente, inoltre, che nel caso di specie la negligenza del ricorrente è da ritenersi assorbente rispetto a qualunque responsabilità ipoteticamente ascrivibile agli intermediari coinvolti nella negoziazione del titolo.

Infatti, nonostante la persona (si deve ritenere) incaricata dallo stesso che si è recata a richiedere il rilascio del titolo sia stata opportunamente informata da parte dell'intermediario emittente l'assegno in questione dall'astenersi da inviare a terzi immagini degli assegni ovvero dati essenziali relativi agli stessi, ciò nonostante il ricorrente ha inviato foto dell'assegno in questione tramite Whatsapp al sedicente venditore dell'automobile conosciuto su internet.

**5.** - Appare utile rilevare che l'intermediario resistente B afferma che nell'assegno presentato all'incasso manca quel perfetto allineamento del numero assegno nelle tre forme, a stampa, microforato e magnetico, imposto dalla predetta Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 del 12.6.2014.

Il ricorrente, dal canto suo, rileva le seguenti difformità: i diversi caratteri della dattilografia apposta sull'assegno e relativi alla data, all'importo trascritto in lettere, al nome del beneficiario e alla firma della banca emittente, il differente colore delle diciture sul lato anteriore del titolo, lo stato evidente di scoloritura sulla parte sinistra del titolo (anche attraverso l'esame in controluce).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Il ricorrente poi afferma che il predetto titolo è stato negoziato mediante procedura di check truncation. Al riguardo si rileva che dal verso della contabile del titolo prodotta da entrambe le parti risulta che il titolo in questione è stato negoziato in stanza di compensazione il 20.7.2017 (si veda quanto previsto dalla Circolare ABI Circolare ABI, Serie Tecnica, n. 5, 22.3.2016, in tema di negoziazione degli assegni).

Si osserva, infine, che, dal complesso della documentazione in atti, tenuto, altresì, conto di quanto risultante dalla documentazione acclusa al procedimento prot. n. 116850/18 copia/e dell'assegno oggetto del ricorso n.\*\*\*\*438-02 sembrerebbe/ro essere stato negoziato il 12.7.2017; incassato da parte del beneficiario, signora ..., il 17.7.2017; troncato da un'altra banca il 18.7.2017; portato in stanza di compensazione in data 20.7.2017.

6. - Con riferimento alla responsabilità di entrambe le banche coinvolte, il Collegio non può non sottolineare come il mero criterio della riconoscibilità *ictu oculi* della contraffazione deve essere coniugato con la circostanza che si tratta di un assegno circolare (per cui i controlli si appuntano quasi esclusivamente sulla materialità del supporto cartaceo, minor valenza avendo la verifica dello specimen) e che non può non tenersi conto della diligenza professionale che alle banche stesse deve essere richiesta.

In simili fattispecie come è stato già chiarito, quanto all'allocazione del rischio legato alla falsificazione del titolo in capo agli intermediari coinvolti, trattasi non già di responsabilità oggettiva per rischio d'impresa, bensì piuttosto di diligenza posta a carico del professionista (art. 1176, comma 2, c.c.) avente natura tecnica, la cui valutazione sconta i rischi tipici della professione di riferimento, assumendo come parametro relativo quello della figura dell'accorto banchiere (Cass., 12 giugno 2007, n. 13777) e che si concreta, in particolare (e con riferimento alla fattispecie in esame) nella necessaria adozione delle misure idonee (scilicet, accorgimenti tecnici e grafici necessari per evitare la contraffazione degli assegni) a garantire la sicurezza per il cliente del servizio offerto (Coll. Napoli, dec. n. 8386/18).

Pertanto, in questi casi si schiude "la strada al riconoscimento di una responsabilità solidale degli intermediari convenuti per non aver adottato tutte le moderne tecnologie che rendano impossibile o particolarmente difficoltosa la perpetrazione di illeciti ed, in particolare, le misure di sicurezza ritenute obbligatorie dall'ABI, quali la microforatura, la stampa del codice DataMatrix, la dimensione ed altre caratteristiche relative all'accordo CMC7. Riconoscimento doveroso perché, altrimenti, si verrebbe 'ad attribuire il danno (o la responsabilità dello stesso) a soggetti – i clienti – che non sono in grado di determinare alcun apporto causale rispetto all'evento' (Coll. Napoli, dec. n. 1599/11)". Ne segue che "la mancata adozione di siffatti accorgimenti idonei a escludere rischi omologhi a quelli oggetto della presente controversia comporta la declaratoria della conseguente responsabilità solidale per la falsificazione del titolo a carico degli intermediari convenuti".

7. - In questa prospettiva, nella vicenda oggetto del procedimento, emerge con evidenza la responsabilità dell'intermediario resistente A in qualità di banca negoziatrice.

Dal semplice esame della copia dell'assegno clonato si evince con evidenza la falsità dello stesso mediante una elementare verifica di uno soltanto dei requisiti antifrode. L'assegno in questione infatti mostra un palese e grossolano disallineamento in verticale della numerazione del titolo nelle tre diverse tipologie di scrittura: arabica, microforata e magnetica. Invero alla diligenza tecnica dell'operatore bancario non può sfuggire quanto previsto dalle norme tecniche sul punto: "la stampa della numerazione arabica riportata sul fronte dei nuovi titoli con un font OCRB corpo 12 (anziché corpo 10 come inizialmente



comunicato con circolare di giugno 2014) garantisce una più agevole e migliore lettura ottica del dato. I prototipi grafici trasmessi con la circolare giugno 2014 già riportavano la numerazione araba in corpo 12, misura questa che occupa in altezza uno spazio di 3 millimetri e che garantisce l'allineamento in verticale della numerazione del titolo espressa nelle tre diverse tipologie di scrittura: araba, microforata e magnetica. Si invitano tutti gli intermediari a tener conto di quanto precede e a procedere quindi alla stampa dei nuovi assegni utilizzando il font OCRB corpo 12 per la numerazione araba. Rimangono validi eventuali assegni "a nuovo" stampati prima di tale indicazione" (Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, § 3, pag. 6). E ciò quindi senza considerare altri elementi relativi alla materialità del titolo e senza tener conto del fatto che pur essendo stato utilizzato il "Data Matrix" la banca nulla precisa in ordine all'avvenuta verifica dello stesso ed ai suoi esiti.

8. - Nel caso di specie, si deve invece escludere la responsabilità della banca emittente B essendosi attenuta agli standard di diligenza prescritti ma soprattutto avendo informato tempestivamente le banche mandatarie e loro tramite i clienti dell'esistenza di tali tipologie di truffe, con una prima circolare in data 22.6.2015 e con una seconda circolare in data 15.1.2016, invitando le suddette banche non solo ad avvertire i propri clienti del rischio insito nella trasmissione a terzi della copia o dei dati essenziali degli assegni emessi, ma anche a far sottoscrivere loro, per ricevuta e presa visione, al momento del ritiro degli assegni circolari emessi, una informativa su tali rischi e sulla responsabilità connessa e derivante dalla comunicazione degli assegni a terzi.

Tale condotta appare idonea nella fattispecie esaminata ad escludere quindi la responsabilità dell'intermediario B.

9. - Si deve al tempo stesso rilevare il concorso dell'imprudenza del ricorrente nell'eziologia del danno da illegittima negoziazione che lo stesso ha subito, atteso che ha inviato ad uno sconosciuto contattato su internet la fotografia dell'assegno circolare, rendendo così possibile la più facile clonazione del titolo. Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Al fine di valutare l'entità delle conseguenze imputabili all'imprudenza del correntista il Collegio ritiene molto più grave la negligenza della banca negoziatrice e quindi riduce del 30% l'obbligazione risarcitoria della stessa, da raggugiarsi alla all'importo dell'assegno illecitamente incassato.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario (A) tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 26.333,33(ventiseimilatrecentotrentatre/33). Non accoglie il ricorso nei confronti dell'Intermediario (B).**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario (A) corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI